



# Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC

LAV  
[info@lav.it](mailto:info@lav.it)

e, p.c. Assessorati alla  
Sanità/Agricoltura Regioni e  
Province Autonome

Sig. Cesare Nappi  
[cesare.nappi@pec.it](mailto:cesare.nappi@pec.it)

LORO SEDI

Trasmissione via P.E.C.

**OGGETTO: “Invito a chiarire posizione su accesso animali domestici esercizi di vendita alimenti”-  
integrazione nota prot. n. 3113 del 31.01.2023**

In riferimento alla nota della scrivente Direzione generale, firmata digitalmente in data 27.01.2023 con numero di protocollo 3113 del 31 gennaio 2023 ed alla richiesta della LAV del 14 febbraio u.s., si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (CE) N. 852/2004 prescrive all'Allegato II, capitolo IX - punto 4, che nei luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati è necessario che l'Operatore del settore alimentare predisponga procedure adeguate per tenere sotto controllo la presenza di animali infestanti ed impedire l'accesso agli animali domestici; inoltre laddove l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali (es. “cani guida” per le persone non vedenti e i cani delle Forze dell'ordine), l'Operatore dovrà adottare procedure per evitare che esso sia fonte di contaminazioni. Il tenore della normativa appare abbastanza chiaro, pertanto nei locali o aree laddove i cibi sono preparati, trattati o conservati l'accesso degli animali domestici dovrebbe essere impedito.

Attualmente il supermercato non può più essere considerato unicamente ed esclusivamente luogo di distribuzione di alimenti, area per la quale non è previsto un espresso divieto di accesso da parte degli animali domestici nel Regolamento 852/2004, essendo presenti aree di produzione di alimenti, in molti casi anche ready to eat, quali laboratori di preparazioni di pesce da consumare crudo, laboratori lattiero caseari e di gastronomia.

La nota di questa Direzione invocata da Codesto Ente e della quale si richiede il ritiro ha ribadito pertanto, in risposta alla richiesta di un cittadino, la previsione normativa soprarichiamata che deve però essere interpretata e applicata anche tenendo conto dei regolamenti man mano adottati dalle amministrazioni comunali che hanno previsto la possibilità dell'accesso dei cani nei pubblici esercizi.

In linea con la normativa vigente, le regole di accesso e le limitazioni devono essere stabilite in primis dal responsabile legale dell'esercizio, sulla base dell'attività svolta e in base alle valutazioni condotte per verificare che sussistano le condizioni necessarie. Qualora l'esercente consenta l'ingresso degli animali negli spazi di vendita infatti, deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o

indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantite igiene e sicurezza.

Il gestore dell'esercizio dovrà preventivamente valutare l'entità della potenziale contaminazione degli alimenti esposti e la sua capacità di gestire le condizioni in cui si può verificare contaminazione degli alimenti da parte degli animali presenti nei locali (come ad es. la presenza di cani posti nel carrello insieme agli alimenti da comprare), attraverso l'adozione di misure preventive e, se del caso, azioni correttive se il processo non dovesse essere più sotto controllo.

Ovviamente, per consentire l'accesso di animali domestici in un esercizio non devono essere stati disposti specifici divieti sanciti con Regolamenti del Comune in cui si trova l'esercizio di vendita.

Sarebbe infine auspicabile che gli avventori con animali al seguito fossero a conoscenza delle procedure/condizioni definite dall'esercente non solo ai fini igienico sanitari ma anche per evitare che l'animale arrechi danni o disagio a terzi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ugo Della Marta)

UGO DELLA  
MARTA  
21.02.2023  
17:29:37  
UTC

